REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI AD ASSOCIAZIONI, PRO LOCO, ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di Proceno (VT), nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, Statuto e Regolamenti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche, in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 nonché in coerenza con le finalità statutarie, nell'obiettivo di promuovere le attività sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, solidaristiche, volontaristiche, ambientali, di promozione del territorio e del turismo, in quanto considerate mezzo per la crescita sociale e culturale della collettività procenese e per il suo benessere.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere all'erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici concessi ai sensi del presente Regolamento, purché svolgano attività non lucrativa ed abbiano la propria sede legale nel Comune di Proceno oppure che nel relativo territorio svolgano prevalentemente la loro attività;

- associazioni;
- società sportive dilettantistiche (SSD);
- istituzioni scolastiche;
- pro loco;
- comitati, singole persone fisiche, altre forme associative/organizzative anche non riconosciute, purché le attività svolte ricadano in uno degli ambiti di attività di cui al presente Regolamento.

ART. 3 - AMBITI DI ATTIVITÀ

Gli ambiti di attività rilevanti ai fini della concessione dei contributi sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- attività sportive;
- attività culturali;
- attività a carattere sociale, assistenziale, solidaristico e di volontariato;
- attività a tutela dell'ambiente;
- attività di promozione del territorio e del turismo;
- attività ricreative;
- attività di protezione civile;
- attività, comunque denominate, aventi interesse collettivo.

ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concedibili possono consistere in:

- contributo, ovvero erogazione in denaro a fondo perduto;
- sovvenzione, ovvero contributo in denaro riconducibile ad iniziative particolari;
- agevolazioni, che possono consistere, a titolo esemplificativo, in esenzioni o riduzioni di tributi comunali, come ad esempio canone unico patrimoniale, TARI, diritti di affissione ecc...
- vantaggi economici comunque denominati. Rientrano in tale tipologia quei benefici che, pur non consistendo in una erogazione diretta di denaro, hanno comunque una consistenza "economica" e possono concretarsi, a titolo di esempio, in prestazioni di servizi da parte dell'Ente, concessione

temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione ecc...

Le forme di sostegno (d'ora in avanti, per comodità espositiva, definite semplicemente "contributi") si distinguono in ordinarie e straordinarie.

I contributi <u>ordinari</u> sono quelli non finalizzati ad una iniziativa o manifestazione specifica, bensì intesi a sostenere in termini generali l'attività istituzionale del soggetto beneficiario, per la produzione di attività a vantaggio della comunità locale.

I contributi <u>straordinari</u> sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche, anche in considerazione della loro rilevanza.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL BUDGET

In riferimento ad ogni anno, l'Ente, nell'ambito del bilancio di previsione oppure con apposita Deliberazione di Giunta comunale, provvede a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse concedibili sotto forma di contributi ai sensi del presente Regolamento. È comunque facoltà dell'Ente, nel corso dell'anno ed in base alle proprie disponibilità, procedere ad un incremento della somma inizialmente stanziata.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Per la concessione dei contributi ordinari, l'Ente adotterà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie, in conformità al presente Regolamento. L'avviso pubblico, tra l'altro, indicherà la somma stanziata dall'Ente per l'annualità corrente ed eventuali altre forme di beneficio concedibili (ad es.: disponibilità beni e mezzi comunali, agevolazioni tariffarie, fornitura servizi ecc...). Si precisa che l'eventuale concessione di spazi/beni comunali sarà da intendersi come non esclusiva ed avverrà con le modalità (anche di giorni ed orari) determinati dall'Ente a suo insindacabile giudizio e consacrati in apposita convenzione, nell'ottica di assicurare la fruizione degli stessi – all'occorrenza – da parte del medesimo Ente o di altri fruitori che ne avessero titolo.

L'avviso pubblico, inoltre, dovrà indicare le modalità ed i criteri di riparto tra i vari beneficiari della somma stanziata.

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo ordinario entro i termini previsti dall'avviso, utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede. Nella domanda bisogna inoltre indicare la o le tipologia/e di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è la erogazione richiesta (ad es.: disponibilità bene comunale, agevolazione su tributi ecc...). Alla domanda occorre altresì allegare una breve relazione riportante il programma delle attività, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 7 ed all'art. 8 relativamente ai contributi straordinari.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 (tale comprova non è richiesta se la domanda proviene da un'istituzione scolastica), nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

All'esito della ricezione delle domande, l'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria. Preliminarmente, sarà redatto l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco di quelle non ammissibili in quanto pervenute oltre i termini o sprovviste dei requisiti minimi e che non si possano sanare con il c.d. "soccorso istruttorio".

In relazione alle domande dichiarate ammissibili e dopo aver espletato l'eventuale soccorso istruttorio, l'Ente provvederà a stilare la graduatoria, applicando i criteri appresso indicati.

ART. 7 GRADUATORIA E RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ai fini della redazione della graduatoria, saranno assegnati punteggi in base ai criteri come da prospetto che segue:

Sede legale nel territorio del Comune di Proceno: +50

Anzianità del soggetto richiedente: +5 per ogni anno (l'anzianità si considera tenendo conto dell'anno di costituzione)

Numero di iscritti: +1 per ogni iscritto

Numero di iscritti di età inferiore a 16 anni compiuti al momento della domanda: +5 per ogni iscritto (Per numero di iscritti si intende il numero dei soci/associati/tesserati)

Numero di iscritti con forme di disabilità riconosciute ai sensi della Legge n. 104/1992: +10 per ogni iscritto

Carattere sovracomunale degli eventi/iniziative: +25 (si intendono a carattere sovracomunale gli eventi/iniziative/manifestazioni che, per la loro portata, sono in grado di coinvolgere destinatari provenienti anche da altri Comuni)

Sulla base della sommatoria dei punteggi come sopra definiti, viene determinata la graduatoria. In caso di pari punti, determinerà la precedenza il criterio cronologico, ossia farà fede la data ed il numero di acquisizione della domanda al protocollo comunale.

ART. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche e la loro concessione prescinde dalla pubblicazione di un avviso e, conseguentemente, la relativa domanda / concessione può essere fatta in qualunque momento.

Essi possono essere concessi – nei limiti dello stanziamento annuale o dell'eventuale successivo incremento – su domanda dell'interessato o anche su iniziativa dello stesso Ente, previa valutazione della rilevante valenza della manifestazione/iniziativa.

Possono beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 2, a condizione che la loro attività ricada in almeno uno degli ambiti di cui all'art. 3.

Laddove la richiesta pervenga dal soggetto interessato, la domanda deve riportare i contenuti minimi di cui all'art. 6. Particolare evidenza, nella domanda, deve essere data alla manifestazione / iniziativa da svolgere ed alle sue ricadute positive sul territorio comunale, in termini di aggregazione, socializzazione, risonanza mediatica, portata dell'evento (sulla base, ad esempio, del numero dei partecipanti, del numero delle iniziative in programma, dell'autorevolezza di eventuali ospiti ecc...).

ART. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi avverrà, con apposito provvedimento amministrativo, mediante un acconto (50% del totale concesso) ed un saldo (restante 50%).

L'erogazione dell'acconto avverrà su istanza del soggetto interessato, anche prima dello svolgimento delle attività / iniziative. L'erogazione del saldo è condizionato al corretto adempimento di quanto previsto al successivo art. 10. La mancata produzione della relazione finale, oltre ad impedire l'erogazione del saldo, determinerà la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell'eventuale acconto già percepito.

In taluni casi (come ad esempio la concessione di spazi e beni di proprietà comunale), l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del beneficio sarà altresì essere seguita dalla stipula di una convenzione tra le parti.

ART. 10 - RELAZIONE FINALE

I beneficiari dei contributi, siano essi ordinari o straordinari, devono produrre, entro trenta giorni dal termine delle attività / manifestazioni / iniziative, dettagliata relazione sulle attività svolte, allegando ogni elemento ritenuto utile (ad es.: rassegna stampa, documentazione fotografica, indicazione dei risultati conseguiti in relazione all'ambito di attività, questionari di gradimento, ecc...) nonché la documentazione comprovante le spese sostenute per lo svolgimento delle attività/manifestazioni.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.





Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 28/03/2023

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche.-

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	S	
Gobbi Deborah	Consigliere	S	
Rossi Silvia	Consigliere	S	
Pifferi Alessandro	Consigliere	S	
Ricci Marco	Consigliere		S
Tramontana Riccardo	Consigliere	S	
Santoni Laura	Consigliere		S
Lombarelli Adio	Consigliere	S	
Dionisi Vincenzo	Consigliere		S
Cherubini Mario	Consigliere	S	
Barbini Anna Maria	Consigliere	S	

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Giuseppe Conte incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta pubblica degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra e relaziona sull'argomento all'ordine del giorno precisando che si tratta di uno strumento inteso a normare i contributo in favore di associazioni che operano sul territorio, nell'ottica di supportare le stesse nei limiti della possibbilità del Comune, e:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione sancisce il principio c.d. della "sussidiarietà orizzontale", stabilendo che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il principio di sussidiarietà trova esplicazione anche nello Statuto comunale del Comune di Proceno e segnatamente all'art. 1;
- l'art. 2 dello stesso Statuto, inoltre, stabilisce che il Comune di Proceno ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana;
- lo stesso art. 2, al comma 8, prevede che "il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Dato atto che l'Ente intende favorire le iniziative dei cittadini, in forma singola o associata, intese a promuovere le attività sportive, culturali, sociali, solidaristiche, di tutela dell'ambiente, di promozione del territorio e del turismo, purché le dette attività non abbiano scopo di lucro ed abbiano delle ricadute positive sul territorio di Proceno e sulla sua comunità;

Ritenuto di dotare l'Ente di un regolamento atto a disciplinare l'erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco ed altri soggetti privati non aventi scopo di lucro nonché ad istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività di cui sopra che abbiano la propria sede legale nel Comune di Proceno oppure che nel relativo territorio svolgano prevalentemente la loro attività;

Ritenuto che la concessione delle forme di sostegno economico suddette costituisca un mezzo, sia pure indiretto ovvero con l'intermediazione dei soggetti beneficiari, per il perseguimento dell'interesse generale della collettività procenese;

Letta la Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Lombardia n. 162/2018/PAR, ove viene chiarito che "non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR). Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge e, in quanto tale, riceve il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata";

Visto, inoltre, l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

Visto l'allegato schema di regolamento (All. 1) e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.0, su n.8 consiglieri presnti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare l'allegato Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti senza fine di lucro ed istituzioni scolastiche (All. 1);
- di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla relativa pubblicazione.-

Il Responsabile del servizio F.to Pinzi Roberto	
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del Il Responsabile di Ragioneria <i>F.to Pifferi Alessandro</i>	ll'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
F.to Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Conte	F.to Il Presidente Pinzi Roberto
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBB Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 31/03/2023 al 15/04/2 Pubblicazioni	Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai
Proceno lì 31/03/2023 L'Incaricato	L SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Conte
ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/04/2023 pubblicazione all'Albo on line	essendo trascorsi 10 giorni dalla sua
Proceno lì 10/04/2023	F.to Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Conte
Copia conforme all'originale per uso amministrativo Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Conte Lì	

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993